# A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.r. 19 ottobre 2021 - n. XI/2039**
**Ordine del giorno concernente i titoli di viaggio integrati e forfettari**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 180 concernente «Ratifica dell'Intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Voti favorevoli | n. | 43 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2088 concernente i titoli di viaggio integrati e forfettari, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la ratifica dell'Intesa sottoscritta il 29 aprile 2020 tra Regione Lombardia e Repubblica e Cantone Ticino concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo rappresenta l'ulteriore sviluppo e rinnovo della collaborazione tra le due parti in materia di trasporto pubblico intrapresa a partire dall'accordo operativo sottoscritto il 29 gennaio 2008 e l'Intesa tra Regione Lombardia e il Cantone Ticino per la gestione coordinata della linea Mendrisio Varese, lo sviluppo del servizio ferroviario e per il finanziamento del materiale rotabile del 25 novembre 2011;
- tra gli obiettivi indicati nei precedenti accordi figura, come elemento qualificato come prioritario, l'integrazione dei titoli di trasporto transfrontalieri;
- tra i risultati della collaborazione tra Lombardia e Ticino in materia ferroviaria si può annoverare lo sviluppo di un corridoio ferroviario tra Como e Varese, con l'utilizzo dell'infrastruttura elvetica da Chiasso a Stabio, e lo sviluppo della linea S40 che ha ricostituito un collegamento ferroviario diretto tra le due città per la prima volta dopo lo smantellamento negli anni Sessanta del Novecento della linea FNM;
- in merito all'integrazione dei titoli di viaggio sono stati sviluppati sono disponibili biglietti e abbonamenti mensili a tariffa transfrontaliera che consentono l'utilizzo dei servizi ferroviari tra località lombarde e del Canton Ticino;
- per quanto riguarda l'aspetto intermodale, i titoli di viaggio transfrontalieri disponibili in Lombardia riguardano unicamente il trasporto ferroviario, non permettendo conseguentemente di muoversi con i servizi TPL verso e dalle stazioni, mentre gli abbonamenti emessi in Svizzera consentono di viaggiare anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico che aderiscono alla Comunità tariffale Arcobaleno;
- poiché la relazione di viaggio attraversa il territorio svizzero, per i viaggiatori lombardi che usufruiscono della linea S40 negli spostamenti Como-Varese non è possibile utilizzare la soluzione di viaggio integrata regionale «Io Viaggio», circostanza che li obbliga a munirsi di un altro titolo di viaggio, oltre a quello ferroviario, per poter accedere ai servizi di trasporto urbano per muoversi nelle due città, raggiungere la stazione e la destinazione finale a detrimento dell'attrattività della nuova relazione ferroviaria e dei benefici che essa potrebbe esplicare sul territorio insubrico;

invita la Giunta regionale

ad assumere come prioritario lo sviluppo degli impegni indicati al punto 8 «Tariffa transfrontaliera dei trasporti pubblici» dell'Intesa sottoscritta il 29 aprile 2020 tra Regione Lombardia e Repubblica e Cantone Ticino concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo, in particolare:

- il riconoscimento della validità di specifici titoli di viaggio lombardi, come ad esempio «Io Viaggio», per l'effettuazione attraverso il territorio svizzero degli spostamenti ferroviari Como-Varese;
- la realizzazione di titoli di trasporto validi sia su ferrovia sia sulla rete TPL del bacino di Varese-Como-Lecco per i viaggi transfrontalieri, anche prevedendo, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, un contributo finanziario regionale a tale scopo.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario provvisorio: Selene Pravettoni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

**D.c.r. 19 ottobre 2021 - n. XI/2041**
**Ordine del giorno concernente l'analisi per l'individuazione delle aree più interessanti per l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) in Lombardia**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di legge al Parlamento n. 2 concernente «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Voti favorevoli | n. | 38 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2083 concernente l'analisi per l'individuazione delle aree più interessanti per l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) in Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che

con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2021, n. XI/4974 è stata approvata la proposta di legge alle Camere «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» e congiuntamente disposta la trasmissione al Consiglio regionale della Lombardia della stessa p.l.p. n. 2 «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» per i seguiti di competenza;

considerato, altresì, che

con la p.l.p. n. 2 «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» si chiede al Parlamento nazionale di intervenire sulla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) al fine di superare l'attuale limite previsto per l'istituzione di Zone logistiche semplificate «ZLS» nelle regioni più sviluppate, come individuate dalla normativa europea (ossia con PIL pro capite > 90% media UE), consentendone l'istituzione non più solamente nelle aree portuali ma anche nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, oltre che nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, nelle aree in cui sia presente un'infrastruttura aeroportuale, nonché nelle aree destinate alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione;

premesso, inoltre, che

- l'istituzione delle Zone Logistiche Semplificate nelle regioni del nord Italia è stata resa possibile dalla modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell'articolo 1, relativi alle modalità di istituzione della Zona Logistica Semplificata;
- la modifica normativa consente quindi alle ZLS di fruire tanto del credito di imposta per gli investimenti produttivi - nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all'articolo 107, comma 3, lettera c) - quanto di varie semplificazioni burocratiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo procedimenti amministrativi accelerati);
- questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (ZLS) a quelli della Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, agli articoli 4 e 5;

considerato che

- le nuove Zone Logistiche Semplificate dovranno essere istituite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una proposta presentata dalla Regione interessata;
- la proposta della Regione deve essere corredata da uno specifico piano di sviluppo strategico che deve anche contenere:
  - l'identificazione delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate;
  - l'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della «Zona Logistica Semplificata»;
  - l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni che possono essere concesse dalla Regione;

considerato, altresì, che

durante l'audizione con il Direttore di Polis-Lombardia, Dott. Fulvio Matone, in merito alla proposta di legge al Parlamento n. 2 «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» in I Commissione permanente - Programmazione e Bilancio - del Consiglio Regionale della Lombardia, svoltasi, in data 7 ottobre 2021, è stato precisato che «il passaggio dalla definizione della Zona Logistica Semplificata a quello dell'individuazione delle specifiche e delimitate aree dove realizzare le ZLS non è semplice, ma richiede la cooperazione e l'intervento dei territori, del mondo produttivo ed ovviamente di quello istituzionale»;

evidenziato che

la specialità delle caratteristiche delle ZLS da un lato agevola le procedure di insediamento e di permanenza delle imprese in quelle determinate zone e consente la valorizzazione di specifiche peculiarità geografiche ma dall'altro costituisce un sacrificio nelle entrate tributarie (essendoci una pressione fiscale minore in quelle delimate aree) e nella gestione burocratica (semplificazioni e procedimenti amministrativi accelerati) a causa della minore pressione fiscale e della semplificazione amministrativa;

evidenziato, altresì, che

l'istituzione delle ZLS ha chiaramente carattere eccezionale ed è dunque fondamentale individuare le specifiche e delimitate aree (è necessario anche prevedere nel piano di sviluppo strategico regionale l'estensione territoriale delle stesse) dove prevederle;

impegna il Presidente, la Giunta regionale
e gli Assessori competenti

1. a procedere, anche avvalendosi di studi specifici con la collaborazione di Polis-Lombardia, all'identificazione delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate più rilevanti dove realizzare le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), in particolare per quanto concerne le aree di confine con Paesi extra-UE;

2. a procedere all'individuazione, anche avvalendosi di studi specifici, con la collaborazione di Polis-Lombardia, delle aree dove realizzare le ZLS, tenendo conto dei territori lombardi dove la realizzazione delle ZLS genererebbe le maggiori esternalità positive, in particolare per quanto concerne le aree di confine con Paesi extra-UE;

3. a promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto con Istituzioni, Sistema camerale e Associazioni imprenditoriali per l'individuazione delle aree beneficiarie, in particolare per le aree di confine con Paesi extra-UE;

4. a promuovere una fattiva collaborazione con il Governo e il Parlamento nazionale per promuovere gli iter legislativi e amministrativi necessari per conseguire la realizzazione delle Zone Logistiche Semplificate in particolare per quanto concerne le aree di confine con Paesi extra-UE.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

## D.c.r. 19 ottobre 2021 - n. XI/2042
## Ordine del giorno concernente l'approfondimento dei percorsi procedurali ed amministrativi per l'istituzione e la gestione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto la proposta di legge al Parlamento n. 2 concernente «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, per parti separate, che dà il seguente risultato finale:

| | | |
|---|---|---|
| Voti favorevoli | n. | 57 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 2084 concernente l'approfondimento dei percorsi procedurali ed amministrativi per l'istituzione e la gestione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, propone il risultato atteso «1.7.4 Fiscalità competitiva» e indica come azione per conseguirlo anche la richiesta d'istituzione di ZES, declinandola nei termini seguenti: «L'obiettivo […] è quello di portare vantaggi fiscali alle imprese anche attraverso la richiesta al Parlamento di istituire Zone Economiche Speciali (ZES) con un impegno per il rafforzamento del ruolo della Regione nella loro istituzione […] L'istituzione delle ZES avrà una particolare attenzione, per le zone di confine con la Svizzera […]»;

premesso, altresì, che

con la risoluzione concernente il Documento di economia e finanza regionale 2020, delibera del Consiglio regionale 24 novembre 2020, n. XI/1443, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale (punto 7) a «proseguire l'impegno della Regione, in continuità con il PRS della XI legislatura, per giungere all'istituzione di ZES «zone economiche speciali» sul territorio lombardo, con speciale attenzione per le aree territoriali di confine, anche sollecitando una semplificazione delle procedure che ne consentono la creazione e l'insediamento delle imprese in esse»;

sottolineato che

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto, agli articoli 4 e 5, l'istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES);

sottolineato, altresì, che

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 61-65, ha provveduto ad estendere parzialmente la disciplina delle ZES alle regioni «più sviluppate», tra cui rientra la Lombardia, mediante l'istituzione delle «Zone Logistiche Semplificate» (ZLS);

considerato che

con deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2021, n. XI/4974 è stata approvata la proposta di legge alle Camere «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» e congiuntamente disposta la trasmissione al Consiglio regionale della Lombardia della stessa PLP n. 2 «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» per i seguiti di competenza;

considerato, altresì, che

con la p.l.p. n. 2 «Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017» si chiede al Parlamento nazionale di intervenire sulla legge di bilancio 2018 (Legge numero 205/2017) al fine di superare l'attuale limite previsto per l'istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni più sviluppate, come individuate dalla normativa europea (ossia con PIL pro capite > 90% media UE), consentendone l'istituzione non più solamente nelle aree portuali ma anche nelle aree confinanti con Paesi extra-